



Comune di Padova
Settore Edilizia Privata
Settore Pianificazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale

Nuovo Regolamento Edilizio Comunale
(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 05/06/2006)

Specifiche Operative

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio Comunale

Art. 87 – Sagoma

*Testo redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio
e approvato con determina dirigenziale n° 2008/23/0047 del 29/12/2008*

Art. 87 – Sagoma

- 1. Per sagoma di un edificio si intende la conformazione planivolumetrica dello stesso ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale che orizzontale.*
- 2. Non costituiscono variazione della sagoma dell'edificio, per gli effetti di cui all'art. 3 lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi da eseguire sulle parti edificate non configurabili come superficie coperta ai sensi dell'art. 90 ed i volumi tecnici di cui all'art. 102, nonché gli abbaini se conformi ai limiti di cui all'art. 20.*

INDICAZIONI SPECIFICHE

Comma 1

La sagoma, in base alla definizione, è individuata, a livello pratico, dai piani (o, più raramente, dalle superfici curve) che delimitano esternamente l'edificio, costituiti dalle pareti esterne e dal tetto. Pertanto non rientrano nella sagoma tutte le parti in aggetto, quali cornici, poggiali, camini, e simili, e nemmeno gli elementi di copertura (tegole, strati isolanti posti al di sopra dell'estradosso del solaio di delimitazione del tetto, ecc.); ne sono, inoltre, escluse le strutture definite al successivo comma 2. In presenza di logge e rientranze, la sagoma è definita dal profilo esterno delle stesse e non dalle pareti interne.

Comma 2

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, come definiti all'art.3 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che devono essere attuati a parità di volumetria e sagoma rispetto all'edificio preesistente, vengono espressamente fatte salve le innovazioni necessarie all'adeguamento alla normativa antisismica; agli stessi fini, e con le medesime modalità, vengono fatte salve, dal presente comma del R.E., le analoghe innovazioni consentite ai sensi della L.R. 21/96 in materia di isolamento termo-acustico, costituite dai maggiori spessori necessari a garantire migliori requisiti; vengono, inoltre, escluse ulteriori parti in aggetto - rispetto a quelle indicate al precedente comma 1- che, ai sensi dell'articolo 90 del R.E., non costituiscono superficie coperta, compresi eventuali portici di larghezza non superiore a 3 metri, purché non superino il limite di m.1,50 dalla linea di massimo inviluppo edificabile; analogamente ne vengono esclusi gli abbaini, qualora non eccedano i limiti

dimensionali previsti all'articolo 20 del R.E. e, cioè, larghezza massima pari a m 2 e superficie massima pari al 12% della superficie della falda su cui insistono.